

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1921 del 13/04/2017
Oggetto	DPR 13 MARZO 2013, N. 59 - L.R. N. 13/2015 e AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA CON PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA N. 2642 DEL 31/08/2015, PER MODIFICA FORMA GIURIDICA DELLA SOCIETA' DA S.O.R.A. SPA OFFICINA RETTIFICHE E AFFINI A S.O.R.A. SOCIETA' OFFICINA RETTIFICHE E AFFINI SRL - IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FAENZA, VIA BOARIA, N.52 -
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1986 del 12/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno tredici APRILE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013, N. 59 - L.R. N. 13/2015 – **AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA CON PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA N. 2642 DEL 31/08/2015, PER MODIFICA FORMA GIURIDICA DELLA SOCIETA' DA S.O.R.A. SPA OFFICINA RETTIFICHE E AFFINI A S.O.R.A. SOCIETA' OFFICINA RETTIFICHE E AFFINI SRL - IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FAENZA, VIA BOARIA, N.52 -**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795, del 31 ottobre 2016, recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

Vista l'AUA adottata con provvedimento della Provincia di Ravenna n.2642 del 31/08/2015 a favore della S.O.R.A. SPA Società Officine Rettifiche e Affini (Codice Fiscale/P.IVA 00068640390), avente sede legale e dell'impianto in Via Boaria, n.52, Faenza (RA);

VISTA la comunicazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 16/08/2016 e assunta dalla SAC ARPAE con PGRA 2016/10161, con cui comunica la modifica della forma giuridica della società titolare dell'AUA adottata con il provvedimento della Provincia di Ravenna su indicato, da S.O.R.A. SPA Società Officine Rettifiche e Affini (C.F./P.IVA 00068640390), a **S.O.R.A. Società Officine Rettifiche e Affini srl** (atto di trasformazione n.152958 del 15/06/2016), mantenendo invariate la sede legale e dell'impianto e la Partita IVA;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;

- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

SI RENDE necessario l'aggiornamento dell'AUA adottata con provvedimento della Provincia di Ravenna 2642 del 31/08/2015, da S.O.R.A. SPA Società Officine Rettifiche e Affini (C.F./P.IVA 00068640390), a **S.O.R.A. Società Officine Rettifiche e Affini srl** (atto di trasformazione n.152958 del 15/06/2016), sede legale e dell'impianto invariati;

PER tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il titolare dell'attività è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

SONO fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo agli enti competenti in materia ambientale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **L'AGGIORNAMENTO** dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata con provvedimento della Provincia di Ravenna n.2642 del 31/08/2015, per la modifica della forma giuridica della società, da S.O.R.A. SPA Società Officine Rettifiche e Affini (C.F./P.IVA 00068640390), a **S.O.R.A. Società Officine Rettifiche e Affini srl - (C.F./P.IVA 00068640390)** - (atto di trasformazione n.152958 del 15/06/2016) - , mantenendo invariate la sede legale e dell'impianto, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che:
 - vengono confermate, senza alcuna variazione, le condizioni e le prescrizioni specifiche contenute negli Allegati all'AUA precedente, **che vengono riallegati al presente atto di aggiornamento**, e in particolare:
 - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.
 - ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è di 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente, ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del

DPR n. 59/2013. L'AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013. **Nel caso specifico l'efficacia dell'AUA aggiornata prosegue dalla data del precedente rilascio;**

- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo alla agli Enti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina, per il rilascio alla società richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) e agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni:

La Ditta S.O.R.A. Società Officine Rettifiche e Affini srl, svolge attività di rettifica e revisione motori nello stabilimento sito in Comune di Faenza, Via della Boaria, n.52;

Nel presente Allegato A) vengono riconfermate tutte le emissioni e prescrizioni già indicate nel precedente e che viene sostituito con il presente;

Nello stabilimento sono pertanto presenti emissioni per le quali non vengono indicati limiti specifici:

Emissione E1 - Impianto termico a servizio del lavaggio pezzi, idropultrici e prove motori;

Emissione E2 - Lavaggio pezzi con acque e nafta;

Emissione E6 - Lavaggio pezzi con acque e nafta -

Emissione E7 - Impianto termico a servizio del lavaggio pezzi, idropultrici e prove motori;

Emissioni E11A, E11B - Prove motori;

Emissioni E11C, E11D, E11E - Ricambi d'aria sala prove;

Emissione E13 - Idropultrice;

Emissioni E16, E17, E18, E19 - Impianti termici civili alimentati a metano;

Emissione E21 - Macchina lavaggio pezzi;

Emissione E22 - Vasca lavaggio pezzi;

Emissione E23 - Generatore di aria calda;

Emissione E33 - caldaia ad uso civile (presente ma non funzionante);

Emissione E37 - Idropultrice a gasolio e lavatrice a metano ;

Emissione E38 - Aspirazione vapori di lavaggio con acque e nafta ;

Emissioni da E39 a E44 - Caldaie ad uso civile, alimentate a metano e diffusori aria calda locali ;

Emissione E45 - Aspirazione gas di scarico -

Limiti:

I limiti di emissione che la Ditta S.O.R.A. Società Officine Rettifiche e Affini srl di Faenza è tenuta a rispettare sono i seguenti:

PUNTO DI EMISSIONE E3 – SABBIAATURA E PALLINATURA (2 F.T. - uno per ogni fase di lavorazione)

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Sezione	016	mq
Durata	saltuaria	h/g
Temperatura	ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4 – SALDATURA E ASPIRAZIONE SU PROVE MOTORI -

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Sezione	0.031	mq
Durata	2	h/g
Temperatura	ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E5 – SPAZZOLATURA E SABBIATURA - F.T. -

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Sezione	0.1	mq
Durata	2	h/g
Temperatura	ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E8 – ASPIRAZIONE SALDATURA -

Portata massima	1800	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Sezione	0.06	mq
Durata	saltuaria	h/g
Temperatura	ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E12 – CABINA DI VERNICIATURA - A.U.+F.T. -

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Sezione	0.28	mq
Durata	3	h/g
Temperatura	ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E26 – PALLINATRICE - F.T. -

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Sezione	0.04	mq
Durata	3	h/g
Temperatura	ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni:

1. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969	

UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

3. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

4. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per i seguenti punti di emissione: E3 - Sabbiatrice e pallinatrice; E5 - Spazzolatrice e sabbiatrice; E12 - Cabina di verniciatura; E26 - Pallinatrice. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**,

con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- i quantitativi di materiale per saldatura utilizzati mensilmente (E4,E8);
- le manutenzioni ai sistemi di abbattimento installati sulle emissioni E3, E5, E12, E26 con frequenza almeno annuale;
- il consumo di gasolio utilizzato annualmente;
- le manutenzione a tutti gli impianti termici, con frequenza almeno annuale.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

Condizioni:

- ✓ L'insediamento in oggetto scarica in **pubblica fognatura le acque classificabili acque reflui industriali, acque reflue domestiche e acque reflue di dilavamento** derivanti dall'attività sita in Comune di Faenza, Via della Boaria, n.52;
- ✓ HERA SPA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e può controllarne la quantità scaricata.
- ✓ La Ditta deve stipulare con HERA SPA, nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione di HERA SPA.

La planimetria della rete fognaria, con indicati i punti di scarico, è parte integrante e sostanziale dell'AUA, e viene allegata.


Prescrizioni:

- ✓ Sono ammessi, nel punto di scarico indicato nella planimetria con il n.1, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: lavaggio, rettifica e collaudo motori a scoppio, nonché le acque reflue di dilavamento delle superfici coperte e scoperte;
- ✓ Le immissioni indicate in planimetria con i numeri da 2 a 6 non sono soggette ad autorizzazione espressa in quanto convoglianti esclusivamente acque meteoriche e acque reflue domestiche;
- ✓ Lo scarico indicato con il n.1, deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 del Regolamento del sistema di pubblica fognatura e depurazione del Comune di Faenza, ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
 - Volume massimo giornaliero = 15 mc/g
 - Volume massimo annuo = 3000 mc/anno
 - $4,5 \leq \text{pH} \leq 10,0$
 - BOD5 $\leq 2000 \text{ mg/l}$
 - COD $\leq 3000 \text{ mg/l}$
 - SST $\leq 800 \text{ mg/l}$
 - Fosforo totale $\leq 50 \text{ mg/l}$
 - Tensioattivi totali $\leq 20 \text{ mg/l}$
- ✓ Le deroghe di cui sopra, sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a 3000 mc/anno. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio della presente AUA, la Ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. HERA SPA si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse;
- ✓ Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
 - **vasca di sedimentazione;**
 - **pozzetto disoleatore;**
 - **impianto di depurazione di tipo chimico-fisico;**
 - **pozzetto di prelievo** (costantemente accessibile agli organi di vigilanza).
- ✓ Per la misura quantitativa delle acque scaricate, saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzi privati;
- ✓ Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto

stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tutti i rifiuti prodotti in tali operazioni dovranno essere smaltiti in ottemperanza a quanto previsto dal Dlgs. n.152/2006 e smi;

- ✓ Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area, le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- ✓ E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione della Romagna Faentina, ad ARPA e a HERA SPA, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- ✓ HERA SPA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
- ✓ Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA SPA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
- ✓ Il titolare dello scarico è tenuto a presentare a HERA SPA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA SPA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

Planimetria della rete fognaria



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.